

# Gazzetta ufficiale

# L 291

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

52° anno  
7 novembre 2009

### Sommario

#### I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1062/2009 del Consiglio, del 26 ottobre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2010-2012 e che abroga il regolamento (CE) n. 824/2007** ..... 8
- Regolamento (CE) n. 1063/2009 della Commissione, del 6 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1064/2009 della Commissione, del 4 novembre 2009, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi** ..... 14
- Regolamento (CE) n. 1065/2009 della Commissione, del 5 novembre 2009, recante misure particolari per l'aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento (CE) n. 1278/2008 ..... 18
- Regolamento (CE) n. 1066/2009 della Commissione, del 5 novembre 2009, recante misure particolari per l'aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento (CE) n. 1329/2008 ..... 19

Prezzo: 3 EUR

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Regolamento (CE) n. 1067/2009 della Commissione, del 6 novembre 2009, recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«La Bella della Daunia» (DOP)]** ..... 20

Regolamento (CE) n. 1068/2009 della Commissione, del 6 novembre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10 ..... 22

---

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

**Consiglio e Commissione**

2009/816/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio e della Commissione, del 19 ottobre 2009, relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea** ..... 24

**Consiglio**


2009/817/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 27 ottobre 2009, recante nomina di un membro francese del Comitato delle regioni** ..... 26

**Commissione**

2009/818/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 novembre 2009, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE relative all'influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione [notificata con il numero C(2009) 8454] <sup>(1)</sup>** ..... 27



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 1061/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2009

relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

viste le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli e le regolamentazioni adottate ai sensi dell'articolo 308 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni di tali regolamentazioni che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di ogni restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente con le sole misure previste da tali regolamentazioni,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni<sup>(1)</sup>, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese<sup>(2)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) La politica commerciale comune dovrebbe essere basata su principi uniformi, tra l'altro per quanto riguarda l'esportazione.
- (3) È quindi opportuno instaurare un regime comune applicabile alle esportazioni della Comunità.
- (4) In tutti gli Stati membri le esportazioni sono quasi totalmente liberalizzate. In tali condizioni è possibile prendere in considerazione, sul piano comunitario, il principio secondo cui le esportazioni destinate ai paesi terzi non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento e le

misure che gli Stati membri possono adottare conformemente al trattato.

- (5) La Commissione dovrebbe essere informata quando, a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato, uno Stato membro ritenga che possano essere necessarie misure di salvaguardia.
- (6) È essenziale, a livello comunitario e in seno a un comitato consultivo, segnatamente sulla base delle suddette informazioni, procedere all'esame delle condizioni delle esportazioni, della loro evoluzione e dei vari elementi della situazione economica e commerciale nonché, ove occorra, delle misure da adottare.
- (7) Può essere necessario esercitare un controllo di talune esportazioni o istituire, a titolo di precauzione, misure conservative, intese a far fronte a pratiche imprevedibili. Le esigenze di rapidità ed efficacia giustificano che la Commissione sia autorizzata a decidere in merito a queste ultime misure, senza pregiudicare l'ulteriore atteggiamento del Consiglio, cui spetta di decidere la politica conforme agli interessi della Comunità.
- (8) Le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi della Comunità dovrebbero essere adottate nel rispetto degli obblighi internazionali esistenti.
- (9) È opportuno che gli Stati membri possano, a determinate condizioni e a titolo conservativo, adottare misure di salvaguardia.
- (10) È auspicabile che, durante il periodo di applicazione delle misure di salvaguardia, possano aver luogo consultazioni, al fine di esaminare gli effetti di tali misure e verificare se sussistono le condizioni della loro applicazione.

(1) GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25.

(2) Cfr. allegato II.

- (11) Sembra necessario consentire agli Stati membri che sono vincolati da impegni internazionali che stabiliscano, in caso di difficoltà di approvvigionamento reali o potenziali, un meccanismo di ripartizione di prodotti petroliferi tra le parti contraenti, di adempiere agli obblighi suddetti nei confronti dei paesi terzi, fatte salve le disposizioni comunitarie prese al medesimo scopo. Tale autorizzazione dovrebbe essere applicata, fino all'adozione, da parte del Consiglio, di misure appropriate consecutive agli impegni assunti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri.
- (12) Il presente regolamento dovrebbe contemplare tutti i prodotti, sia industriali che agricoli. Esso dovrebbe essere applicato in modo complementare con le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché con le regolamentazioni specifiche adottate a sensi dell'articolo 308 del trattato, applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Conviene tuttavia evitare che le disposizioni del presente regolamento costituiscano un doppione di quelle delle suddette regolamentazioni ed in particolare delle clausole di salvaguardia in essi previste,

2. Le consultazioni devono aver luogo entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento, da parte della Commissione, della comunicazione di cui all'articolo 2 e comunque prima di instaurare qualsiasi misura a norma degli articoli 5, 6 e 7.

#### Articolo 4

1. Le consultazioni si effettuano in seno a un comitato consultivo, in prosieguo denominato «il comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente; questi comunica tempestivamente agli Stati membri ogni utile elemento di informazione.
3. Le consultazioni vertono in particolare:
- sulle condizioni delle esportazioni e sulla loro evoluzione, nonché su vari elementi della situazione economica e commerciale per il prodotto in causa;
  - se del caso, sulle misure che sarebbe opportuno adottare.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

##### PRINCIPIO FONDAMENTALE

###### Articolo 1

Le esportazioni della Comunità europea verso i paesi terzi sono libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative, ad eccezione di quelle applicate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

#### CAPO II

##### PROCEDURA COMUNITARIA DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE

###### Articolo 2

Quando uno Stato membro, a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato, ritiene che potrebbero essere necessarie misure di salvaguardia ai sensi del capo III, ne dà comunicazione alla Commissione, che provvede ad informare gli altri Stati membri.

###### Articolo 3

1. Le consultazioni possono essere avviate in ogni momento, sia su richiesta di uno Stato membro sia per iniziativa della Commissione.

#### Articolo 5

La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle dati statistici sull'evoluzione del mercato di un determinato prodotto, al fine di determinarne la situazione economica e commerciale e di controllarne a tal fine le esportazioni, conformemente alle legislazioni nazionali e secondo modalità da essa indicate. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per dar seguito alle domande della Commissione e le comunicano i dati richiesti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

#### CAPO III

##### MISURE DI SALVAGUARDIA

###### Articolo 6

1. Al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e quando gli interessi della Comunità richiedono un'azione immediata, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione da concedere secondo le modalità e nei limiti che essa definisce in attesa dell'ulteriore decisione del Consiglio in base all'articolo 7.
2. Le misure adottate vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri; esse sono di immediata applicazione.

3. Le misure possono essere limitate a talune destinazioni e alle esportazioni di talune regioni della Comunità. Esse non riguardano i prodotti già avviati verso la frontiera della Comunità.

4. Quando l'azione della Commissione è stata chiesta da uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda. Se la Commissione non dà seguito a tale domanda, essa comunica senza indugio questa decisione al Consiglio, che può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione diversa.

5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio le misure adottate entro un termine di dodici giorni lavorativi successivi alla loro comunicazione agli Stati membri. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa.

6. In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione propone al Consiglio, entro i dodici giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore della misura da essa adottata, le misure appropriate a norma dell'articolo 7. Se il Consiglio non si pronuncia su tale proposta entro sei settimane dall'entrata in vigore della misura adottata dalla Commissione, la misura stessa è abrogata.

#### Articolo 7

1. Quando lo esigano gli interessi della Comunità, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può adottare le misure appropriate:

- a) per prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali e per porvi rimedio;
- b) per permettere l'esecuzione degli impegni internazionali contratti dalla Comunità o da tutti i suoi Stati membri, segnatamente in materia di commercio di prodotti di base.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere limitate a determinate destinazioni e alle esportazioni da determinate regioni della Comunità. Esse non interessano i prodotti avviati verso la frontiera della Comunità.

3. Quando sono instaurate restrizioni quantitative all'esportazione, si tiene conto in particolare:

- a) da un lato, del volume dei contratti stipulati a condizioni normali prima dell'entrata in vigore di una misura di salva-

guardia a norma del presente capo, e che lo Stato membro interessato ha notificato alla Commissione conformemente alle sue disposizioni interne;

- b) dall'altro, del fatto che la realizzazione dello scopo perseguito con l'instaurazione delle restrizioni quantitative non deve essere compromessa.

#### Articolo 8

1. Durante il periodo di applicazione delle misure di cui agli articoli 6 e 7 si procede in seno al comitato, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, a consultazioni allo scopo di:

- a) esaminare gli effetti delle misure precitate;
- b) verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione delle misure in parola.

2. Quando la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di cui agli articoli 6 e 7:

- a) sempreché il Consiglio non abbia deliberato sulle misure della Commissione, questa le modifica o le abroga senza indugio e ne riferisce immediatamente al Consiglio;
- b) negli altri casi essa propone al Consiglio l'abrogazione o la modifica delle misure da esso adottate. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 9

Per i prodotti di cui all'allegato I fino all'adozione, da parte del Consiglio, delle misure idonee derivanti dagli impegni internazionali assunti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri, questi sono autorizzati ad applicare, fatte salve le regole adottate in materia dalla Comunità, i meccanismi di crisi relativi ad un obbligo di ripartizione nei confronti dei paesi terzi, conformemente agli impegni internazionali da essi assunti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure che intendono adottare. Le misure adottate sono comunicate dalla Commissione al Consiglio e agli altri Stati membri.

*Articolo 10*

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri, di restrizioni quantitative all'esportazione giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

*Articolo 11*

Il presente regolamento non osta all'applicazione delle regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché di regolamentazioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 308 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in modo complementare.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 6 non sono applicabili a quei prodotti soggetti a tali regolamentazioni, per i quali il

regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'esportazione. Le disposizioni dell'articolo 5 non sono applicabili a quei prodotti soggetti a tali regolamentazioni per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede l'esibizione di un certificato o di un altro titolo di esportazione.

*Articolo 12*

Il regolamento (CEE) n. 2603/69, come modificato dagli atti di cui all'allegato II, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concorrenza contenuta nell'allegato III.

*Articolo 13*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

E. ERLANDSSON

---

## ALLEGATO I

## Prodotti di cui all'articolo 9

Codice NC	Designazione delle merci
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati:
da 2710 11 11 a 2710 11 90	Oli leggeri
da 2710 19 11 a 2710 19 29	Oli medi
da 2710 19 31 a 2710 19 99	Oli pesanti, esclusi gli oli di lubrificazione per l'orologeria e simili, presentati in piccoli recipienti contenenti fino a 250 g netti di olio
2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:
	- liquefatti:
2711 12	-- Propano:
	--- Propano di purezza uguale o superiore al 99 %
	--- altro
2711 13	-- Butani:
	- allo stato gassoso:
ex 2711 29 00	-- altri:
	--- propano
	--- butani

## ALLEGATO II

**Regolamento abrogato e l'elenco di modifiche successive**

(di cui all'articolo 12)

Regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio  
(GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25)

Regolamento (CEE) n. 234/71 del Consiglio  
(GU L 28 del 4.2.1971, pag. 2)

Regolamento (CEE) n. 1078/71 del Consiglio  
(GU L 116 del 28.5.1971, pag. 5)

Regolamento (CEE) n. 2182/71 del Consiglio  
(GU L 231 del 14.10.1971, pag. 4)

Regolamento (CEE) n. 2747/72 del Consiglio  
(GU L 291 del 28.12.1972, pag. 150)

Limitatamente all'articolo 1, primo trattino

Regolamento (CEE) n. 1275/75 del Consiglio  
(GU L 131 del 22.5.1975, pag. 1)

Regolamento (CEE) n. 1170/76 del Consiglio  
(GU L 131 del 20.5.1976, pag. 5)

Regolamento (CEE) n. 1934/82 del Consiglio  
(GU L 211 del 20.7.1982, pag. 1)

Regolamento (CEE) n. 3918/91 del Consiglio  
(GU L 372 del 31.12.1991, pag. 31)

---

## ALLEGATO III

## Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2603/69	Presente regolamento
Articoli da 1 a 6	Articoli da 1 a 6
Articolo 7, paragrafo 1, alinea	Articolo 7, paragrafo 1, alinea
Articolo 7, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 1 secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 3, alinea	Articolo 7, paragrafo 3, alinea
Articolo 7, paragrafo 3, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 3, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 8	—
Articolo 9	Articolo 8
Articolo 10, paragrafo 1	—
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 9
Articolo 11	Articolo 10
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 11, primo comma
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 11, secondo comma
—	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Allegato I	—
Allegato II	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

**REGOLAMENTO (CE) N. 1062/2009 DEL CONSIGLIO****del 26 ottobre 2009****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2010-2012 e che abroga il regolamento (CE) n. 824/2007**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvvigionamento di taluni prodotti della pesca nella Comunità dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Nell'ultimo decennio il livello di autosufficienza dell'UE per i prodotti della pesca è sceso dal 57 % al 36 %. È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a questi prodotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari adeguati. Al fine di non compromettere la produzione comunitaria di prodotti della pesca assicurando al contempo un adeguato approvvigionamento delle industrie di trasformazione dell'UE, tali contingenti tariffari dovrebbero essere aperti in funzione della maggiore o minore sensibilità del prodotto in questione sul mercato comunitario. È pertanto opportuno procedere all'apertura di tali contingenti tariffari per il periodo 2010-2012, applicando una riduzione o la soppressione dei dazi doganali.
- (2) Il regolamento (CE) n. 824/2007 del Consiglio, del 10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2007-2009 <sup>(1)</sup>, dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento al fine di garantire all'industria comunitaria condizioni di approvvigionamento adeguate per il periodo 2010-2012.
- (3) È opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
- (4) Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingenziali i quantitativi

necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare in particolare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingenziali e informare gli Stati membri di conseguenza.

- (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>, instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.
- (6) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 824/2007 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010.
- (7) Data l'urgenza della questione è importante accordare un'esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea ed ai trattati istitutivi delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

2. Le importazioni dei prodotti elencati in allegato sono coperte dai contingenti di cui al paragrafo 1 solo se il valore dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 14.7.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

*Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 2009.

*Articolo 4*

Il regolamento (CE) n. 824/2007 è abrogato.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012.

*Per il Consiglio*

*La presidente*

C. MALMSTRÖM

---

## ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Importo annuale del contingente (t) (*)	Aliquota	Periodo contingente
09.2759	ex 0302 50 10 ex 0302 50 90 ex 0303 52 10 ex 0303 52 30 ex 0303 52 90	20 10 10 10 10	Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ), esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	80 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
09.2765	ex 0305 62 00   ex 0305 69 10	20 25 29 10	Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	5 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
09.2761	ex 0304 29 91 ex 0304 29 99   ex 0304 99 99	10 41 81 60 81	Merluzzi granatieri ( <i>Macruronus</i> spp.), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	20 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
09.2760	ex 0303 78 11 ex 0303 78 12 ex 0303 78 13 ex 0303 78 19   ex 0303 78 90 ex 0303 79 93	10 10 10 11 81 10 10	Naselli ( <i>Merluccius</i> spp. esclusi <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Urophycis</i> spp.), e abadeci ( <i>Gerypterus blacodes</i> ) congelati, destinati alla trasformazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	15 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
09.2770	ex 0305 63 00	10	Acciughe ( <i>Engraulis anchoita</i> ), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	5 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
09.2788	ex 0302 40 00 ex 0303 51 00 ex 0304 19 97 ex 0304 99 23	10 10 10 10	Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore agli 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	20 000	0 %	1.10.2010-31.12.2010 1.10.2011-31.12.2011 1.10.2012-31.12.2012
09.2792	ex 1604 12 99	10	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	10 000 <sup>(6)</sup>	6 %	1.1.2010-31.12.2012
09.2790	ex 1604 14 16	20 30 40 95	Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	15 000	6 %	1.1.2010-31.12.2012
09.2774	ex 0304 29 58 ex 0304 99 51	10 10	Naselli ( <i>Merluccius productus</i> ), filetti congelati e carni macinate, destinati alla trasformazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	12 000	4 %	1.1.2010-31.12.2012
09.2762	ex 0306 11 10 ex 0306 11 90	10 10	Aragoste ( <i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Ja-sus</i> spp.), vive, refrigerate, congelate, destinate alla trasformazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	750	6 %	1.1.2010-31.12.2012

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Importo annuale del contingente (t) (*)	Aliquota	Periodo contingentale
09.2794	ex 1605 20 10	50	Gamberetti e gamberi della specie <i>Pandalus borealis</i> , cucinati e sgucciati, destinati alla trasformazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>	20 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
	ex 1605 20 99	45				
09.2785	ex 0307 49 59	10	Corpo <sup>(5)</sup> di calamari ( <i>Ommastrephes</i> spp. – esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> –, <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) e <i>Illex</i> spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	45 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
	ex 0307 99 11	10				
09.2786	ex 0307 49 59	20	Calamari e calamaretti ( <i>Ommastrephes</i> spp. – esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> –, <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) e <i>Illex</i> spp., congelati interi, con tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	1 500	0 %	1.1.2010-31.12.2012
	ex 0307 99 11	20				
09.2772	ex 0304 99 10	10	Surimi, congelato, destinato alla trasformazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	55 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
09.2776	ex 0304 29 21	10	Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	20 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
	ex 0304 29 29	20				
	ex 0304 99 31	10				
	ex 0304 99 33	10				
09.2778	ex 0304 29 99	65	Pesci piatti, filetti congelati e altre carni, ( <i>Limanda aspera</i> , <i>Lepidopsetta bilineata</i> , <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i> , <i>Limanda ferruginea</i> , <i>Lepidopsetta polyxystra</i> ), destinati alla trasformazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	10 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
	ex 0304 99 99	65				
09.2777	ex 0303 79 55	40	Merluzzi d'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ), congelati, destinati alla trasformazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	10 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012

(<sup>1</sup>) La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93].

(<sup>2</sup>) Il beneficio del contingente è ammesso per i prodotti destinati a subire qualsiasi operazione, salvo se sono destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:  
 — pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa, taglio (esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati),  
 — campionatura, cernita, etichettatura, condizionamento, refrigerazione, congelamento, surgelamento, decongelamento, separazione.

Non sono ammessi a beneficiare del contingente i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

(<sup>3</sup>) I prodotti dei codici NC 0306 11 10 10 e 0306 11 90 10 possono tuttavia beneficiare del contingente se subiscono almeno una delle due operazioni seguenti:  
 — divisione del prodotto congelato, trattamento termico del prodotto congelato per l'eliminazione dei residui interni.

(<sup>4</sup>) I prodotti dei codici NC 1605 20 10 50 e 1605 20 99 45 possono tuttavia beneficiare del contingente se subiscono la seguente operazione:

— trattamento di trasformazione dei gamberetti con gas d'imballaggio quale definito nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).

(<sup>5</sup>) Corpo del cefalopodo o il calamaro senza testa e senza tentacoli.

(<sup>6</sup>) Espresso in peso netto sgocciolato.

(\*) Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1063/2009 DELLA COMMISSIONE****del 6 novembre 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	42,8
	MK	24,1
	TR	59,7
	ZZ	42,2
0707 00 05	EG	114,7
	JO	161,3
	TR	126,4
	ZZ	134,1
0709 90 70	MA	62,4
	TR	110,8
	ZZ	86,6
0805 20 10	MA	78,8
	ZZ	78,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	AR	49,8
	HR	37,0
	TR	79,1
	UY	49,8
	ZZ	53,9
0805 50 10	AR	64,5
	TR	78,0
	ZA	72,6
	ZZ	71,7
0806 10 10	AR	205,2
	BR	239,4
	EG	85,0
	LB	223,8
	TR	121,7
	US	259,8
	ZZ	189,2
0808 10 80	AU	227,7
	CA	70,7
	MK	20,3
	NZ	94,2
	US	94,4
	ZA	75,9
	ZZ	97,2
0808 20 50	CN	65,4
	ZZ	65,4

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 1064/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2009

## recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea <sup>(2)</sup>, approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>, nonché in base all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <sup>(4)</sup>, approvato con decisione 2007/444/CE del Consiglio <sup>(5)</sup>, la Comunità si è impegnata ad aprire su base annua un contingente per l'importazione di orzo da birra di 50 000 tonnellate.

(2) Le modalità di gestione del suddetto contingente sono attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 1215/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(6)</sup>.

(3) L'applicazione del principio «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi in altri settori agricoli e, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno che il

contingente in questione sia gestito secondo il metodo indicato all'articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e all'articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(7)</sup>.

(4) Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di gestione all'altro, è necessario che l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, non si applichi nel periodo contingente compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010.

(5) Il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) <sup>(8)</sup>, prevede, all'articolo 166, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che beneficiano di un dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso per fini particolari. È opportuno accertarsi che l'orzo da birra importato nell'ambito del contingente tariffario sia destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, in conformità degli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità.

(6) Occorre prevedere una cauzione di livello elevato a garanzia della corretta gestione del contingente, valida durante tutto il periodo in cui ha luogo la trasformazione.

(7) Tenuto conto della qualità specifica dell'orzo importato dagli Stati Uniti nell'ambito del presente contingente, è necessario diminuire l'importo della cauzione per le importazioni accompagnate da un certificato di conformità concordato con il governo degli Stati Uniti in base alla procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(8) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1215/2008 e sostituirlo con un nuovo regolamento. È tuttavia opportuno che tale regolamento rimanga d'applicazione per i titoli d'importazione emessi per i periodi contingenti d'importazione precedenti a quelli previsti dal presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 169 del 29.6.2007, pag. 55.

<sup>(5)</sup> GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.

<sup>(6)</sup> GU L 328 del 6.12.2008, pag. 20.

<sup>(7)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

2. I criteri di qualità indicati al paragrafo 1 sono attestati mediante uno dei seguenti documenti:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

a) un certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell'importatore, dall'ufficio doganale d'immissione in libera pratica; oppure

#### Articolo 1

1. Il presente regolamento apre un contingente tariffario di importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice NC 1003 00 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio. Il contingente reca il numero d'ordine 09.0076.

b) un certificato di conformità dell'orzo importato rilasciato da un organismo governativo del paese d'origine e riconosciuto dalla Commissione.

#### Articolo 4

2. Il contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è gestito conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Nel periodo contingente compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 non si applica l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

1. In conformità dell'articolo 166 del regolamento (CE) n. 450/2008, l'orzo importato nell'ambito del presente contingente è soggetto a vigilanza doganale per garantire che:

3. Il contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è aperto su base annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre («periodo contingente d'importazione»). Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 8 EUR/t.

a) sia trasformato in malto entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica; e

b) il malto ottenuto sia trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della trasformazione dell'orzo in malto.

#### Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) «semi danneggiati», i semi di orzo, di altri cereali o di avena selvatica, che presentano danni, compresi i deterioramenti dovuti a malattia, gelo, calore, insetti, funghi, intemperie o qualsiasi altro danno materiale;

b) «semi di orzo sano, leale e mercantile», i semi di orzo o i pezzi di semi di orzo che non sono semi danneggiati quali definiti alla lettera a), ad esclusione di quelli danneggiati dal gelo o dai funghi.

La trasformazione dell'orzo importato in malto si considera eseguita quando l'orzo è stato sottoposto a macerazione.

2. Per garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1, nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di inadempimento di tale obbligo, gli importatori costituiscono una cauzione presso le autorità doganali competenti. L'importo della cauzione è di 85 EUR/t. Qualora le spedizioni di orzo da birra siano accompagnate da un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (Servizio federale di ispezione dei cereali, in appresso «FGIS»), la cauzione è ridotta a 10 EUR/t.

#### Articolo 3

1. Il beneficio del contingente tariffario di cui all'articolo 1 è concesso solo a condizione che l'orzo importato risponda ai seguenti criteri:

a) peso specifico: 60,5 kg/hl o più;

b) semi danneggiati: 1 % o meno;

c) tenore di umidità: 13,5 % o meno;

d) semi d'orzo sano, leale e mercantile: 96 % o più.

3. La cauzione di cui al paragrafo 2 è immediatamente svincolata se alle autorità doganali competenti è fornita la prova che:

a) la qualità dell'orzo, stabilita in base al certificato di conformità o di analisi, è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1; e

b) l'obbligo della trasformazione di cui al paragrafo 1 è stato adempiuto entro il termine prestabilito.

*Articolo 5*

I certificati rilasciati dal FGIS per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, il cui modello è riportato in allegato al presente regolamento, sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione nell'ambito della procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Se i parametri analitici indicati nel certificato di conformità rilasciato dal FGIS risultano conformi ai criteri di qualità per l'orzo da birra indicati nell'articolo 3, sono prelevati campioni sul 3 % almeno dell'orzo importato per ogni porto d'entrata e per ogni campagna di commercializzazione. La riproduzione dei timbri autorizzati dal governo degli Stati Uniti d'America è comunicata agli Stati membri con i mezzi più idonei.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2009.

*Articolo 6*

Il regolamento (CE) n. 1215/2008 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai titoli d'importazione rilasciati per l'anno 2009, fino alla loro scadenza.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Modello di certificato di conformità rilasciato dal governo degli Stati Uniti d'America per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio.



FORM FGIS-809  
JAN 07

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE  
U.S. GRAIN STANDARDS ACT

Approved OMB No. 0580-0013

**OFFICIAL EXPORT INSPECTION CERTIFICATE**

**ORIGINAL**  
**US-XXXX-X-XXXX**  
NOT NEGOTIABLE

**LEVEL OF INSPECTION:**

**ISSUED AT:**

**DATE OF SERVICE:**

**IDENTIFICATION:**

**LOCATION:**

**QUANTITY:** (this is NOT a weight certificate)

**GRADE AND KIND:**

**RESULTS:**

**REMARKS:**



**APPLICANT NAME:**

I CERTIFY THAT THE SERVICES SPECIFIED ABOVE WERE PERFORMED WITH THE RESULTS STATED.

**NAME OR SIGNATURE:**

**ISSUING OFFICE:**

This certificate is issued under the authority of the United States Grain Standards Act, as amended (7 U.S.C. 71 et seq.), and the regulations thereunder (7 CFR 800.0 et seq.). It is issued to show the kind, class, grade, quality, condition, or quantity of grain; or the condition of a car or container for the storage or transportation of grain; or other facts relating to grain as determined by official personnel. The statements on the certificate are considered true at the time and place the inspection or weighing service was performed. The certificate shall not be considered representative of the lot if the grain is transhipped or is otherwise transferred from the identified car or container or if grain or other material is added to or removed from the total lot. If this certificate is not canceled by a superseding certificate, it is receivable by all officers and all courts of the United States as prima facie evidence of the truth of the facts stated therein. This certificate does not excuse failure to comply with the provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or other Federal law.

**WARNING:** Any person who shall knowingly falsify, make, issue, alter, forge, or counterfeit this certificate, or participate in any such actions, or otherwise violate provisions in the U.S. Grain Standards Act, the U.S. Warehouse Act, or related Federal laws is subject to criminal, civil, and administrative penalties. The conduct of all services and the licensing of personnel under the regulations governing such services shall be accomplished without discrimination as to race, color, religion, sex, national origin, age, or handicap.

According to the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. The valid OMB control number for this information is 0580-0013. The time required to disclose this recordkeeping requirement is to average 39.027 hours per recordkeeper annually, including the time to retain such records, and to notify, disclose, and report to third parties such recordkeeping requirements.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1065/2009 DELLA COMMISSIONE****del 5 novembre 2009****recante misure particolari per l'aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento (CE) n. 1278/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'analisi della situazione si deduce il rischio di un numero eccessivo di domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine ai sensi del regolamento (CE) n. 1278/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in Irlanda <sup>(3)</sup>.

- (2) Risulta pertanto necessario sospendere l'applicazione del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1278/2008 e respingere le domande in questione.

- (3) Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'applicazione del regolamento (CE) n. 1278/2008 è sospesa dall'8 novembre 2009 al 13 novembre 2009. Durante questo periodo non sono accettate domande di stipula di contratti.

2. Sono respinte le domande presentate a partire dal 3 novembre 2009, la cui accettazione sarebbe stata decisa durante il periodo di cui al paragrafo 1.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 339 del 18.12.2008, pag. 78.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1066/2009 DELLA COMMISSIONE****del 5 novembre 2009****recante misure particolari per l'aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento (CE)  
n. 1329/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'analisi della situazione si deduce il rischio di un numero eccessivo di domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine ai sensi del regolamento (CE) n. 1329/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in parte del territorio del Regno Unito <sup>(3)</sup>.

- (2) Risulta pertanto necessario sospendere l'applicazione del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1329/2008 e respingere le domande in questione.

- (3) Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'applicazione del regolamento (CE) n. 1329/2008 è sospesa dall'8 novembre 2009 al 13 novembre 2009. Durante questo periodo non sono accettate domande di stipula di contratti.

2. Sono respinte le domande presentate a partire dal 3 novembre 2009, la cui accettazione sarebbe stata decisa durante il periodo di cui al paragrafo 1.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 345 del 23.12.2008, pag. 56.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1067/2009 DELLA COMMISSIONE****del 6 novembre 2009****recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«La Bella della Daunia» (DOP)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione delle modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta «La Bella della Daunia» registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione <sup>(2)</sup> come modificato dal regolamento (CE) n. 1904/2000 <sup>(3)</sup>.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2009.

- (2) Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento <sup>(4)</sup>. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* riguardanti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 57.

<sup>(4)</sup> GU C 71 del 25.3.2009, pag. 28.

---

*ALLEGATO*

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

**Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati**

ITALIA

La Bella della Daunia (DOP)

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1068/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2009 della Commissione <sup>(4)</sup>.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 289 del 5.11.2009, pag. 3.

## ALLEGATO

**Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 7 novembre 2009**

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	35,56	0,62
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	35,56	4,24
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	35,56	0,48
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	35,56	3,94
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	40,49	5,32
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	40,49	2,19
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	40,49	2,19
1702 90 95 <sup>(3)</sup>	0,40	0,28

<sup>(1)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(2)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(3)</sup> Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## CONSIGLIO E COMMISSIONE

## DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2009

**relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea**

(2009/816/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 *bis*, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

(1) Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 9 dicembre 2008 a norma della decisione 2009/173/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.

(2) In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2007.

(3) È opportuno concludere il protocollo,

DECIDONO:

*Articolo 1*

Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 6.3.2009, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 62 del 6.3.2009, pag. 9.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
E. ERLANDSSON

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

# CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2009

recante nomina di un membro francese del Comitato delle regioni

(2009/817/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo francese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 <sup>(1)</sup>.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Bernard SOULAGE,

### Articolo 1

È rinominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

il sig. Bernard SOULAGE, Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes.

### Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2009.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. BILDT

---

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2009

**che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE relative all'influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione**

[notificata con il numero C(2009) 8454]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/818/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

altamente patogeno dell'influenza aviaria del sottotipo H5N1, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'epidemia di influenza aviaria iniziata nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, provocata dal virus

(2) Tali misure sono stabilite, in particolare, nella decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi <sup>(5)</sup>, nella decisione 2005/731/CE della Commissione, del 17 ottobre 2005, che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici <sup>(6)</sup>, nella decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio <sup>(7)</sup> e nella decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità <sup>(8)</sup>.

(3) La decisione 2009/6/CE della Commissione, del 17 dicembre 2008, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE relative all'influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione <sup>(9)</sup> ha prorogato l'applicazione di queste quattro decisioni fino al 31 dicembre 2009.

(4) I focolai d'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 continuano a manifestarsi nel pollame e nei volatili selvatici e nei paesi terzi continuano a verificarsi casi di infezione umana, a volte letali, dovuti a stretti contatti con uccelli infetti. Permane quindi il rischio che la malattia si diffonda dai paesi terzi agli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(3)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 263 dell'8.10.2005, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU L 274 del 20.10.2005, pag. 93.

<sup>(7)</sup> GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105.

<sup>(8)</sup> GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29.

<sup>(9)</sup> GU L 4 dell'8.1.2009, pag. 15.

- (5) Oltre quindi a limitare il rischio diretto causato da importazioni di pollame, di prodotti a base di pollame e di uccelli da compagnia, occorre mantenere le misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività e mantenere in atto un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio.
- (6) È pertanto necessario continuare a mantenere le misure di cui alle decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE per contenere il rischio di trasmissione di tale malattia.
- (7) Occorre pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2010 l'applicazione di tali decisioni.
- (8) Le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE vanno quindi modificate di conseguenza.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 7 della decisione 2005/692/CE, la data del «31 dicembre 2009» è sostituita da quella del «31 dicembre 2010».

*Articolo 2*

All'articolo 4 della decisione 2005/731/CE, la data del «31 dicembre 2009» è sostituita da quella del «31 dicembre 2010».

*Articolo 3*

All'articolo 4 della decisione 2005/734/CE, la data del «31 dicembre 2009» è sostituita da quella del «31 dicembre 2010».

*Articolo 4*

All'articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data del «31 dicembre 2009» è sostituita da quella del «31 dicembre 2010».

*Articolo 5*

Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2009.

*Per la Commissione*

Androulla VASSILIOU

*Membro della Commissione*

## ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE N. 1/2009 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA

del 22 ottobre 2009

**che modifica la decisione n. 1/1999 relativa all'attuazione delle disposizioni riguardanti i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 10 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra**

(2009/819/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,

visto l'accordo euromediterraneo, del 17 luglio 1995, che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra <sup>(1)</sup> («l'accordo»), in particolare l'articolo 10 e l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1/1999 <sup>(2)</sup> stabilisce, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, la separazione da parte della Repubblica tunisina dell'elemento agricolo nei dazi di base all'importazione dei prodotti, elencati all'allegato 2 dell'accordo, originari della Comunità.
- (2) L'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, prevede che la Repubblica tunisina elimini l'elemento industriale dei dazi, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo nel 1998.
- (3) A seguito delle difficoltà constatate in sede di applicazione dello smantellamento tariffario dell'elemento industriale dei dazi, di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 dell'accordo, per i prodotti dell'allegato 2, un gruppo di esperti della Commissione e della Repubblica tunisina, su mandato del Consiglio di associazione, ha tenuto dieci riunioni tra il 2003 e il 2007.
- (4) Tale gruppo di esperti ha concluso che occorre modificare la separazione dell'elemento agricolo nei dazi di base e, di conseguenza, gli allegati della decisione n. 1/1999.

Tale modifica dovrebbe lasciare inalterati sia i dazi di base, sia il calendario dello smantellamento fissati nell'accordo.

- (5) È pertanto opportuno che tale modifica sia oggetto di una decisione del Consiglio di associazione,

DECIDE:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II della decisione n. 1/1999 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II della presente decisione.

*Articolo 2*

La Repubblica tunisina, gli Stati membri e la Comunità devono adottare, ciascuno per quanto lo concerne, le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 ottobre 2009.

*Per il Consiglio di associazione**Il presidente*

C. BILDT

<sup>(1)</sup> GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 19.11.1999, pag. 16.

## ALLEGATO I

Codice NC (1)	Designazione delle merci	DD 1.1.1995 (in %)	Elemento agricolo (in %)
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:		
0710 40 00	- Granturco dolce	43	30
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:		
0711 90 30	--- Granturco dolce	43	42
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro	29	10
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	29	10
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:		
1904 20	- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:		
1904 20 10	-- Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	43	32
	-- altri:		
1904 20 91	--- a base di granturco	43	32
1904 20 95	--- a base di riso	43	32
1904 20 99	--- altri	43	32
1904 30 00	- Bulgur di grano	43	15
2001	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:		
2001 90	- altri:		
2001 90 30	-- Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )	43	27
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	43	15
2004	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
2004 10	- Patate:		
	-- altre		
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	43	10
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:		
2004 90 10	-- Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )	43	19

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci	DD 1.1.1995 (in %)	Elemento agricolo (in %)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
2005 20	- Patate:		
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	43	12
2005 80 00	- Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )	43	21
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove:		
2008 99	-- altri:		
	--- senza aggiunta di alcole:		
	---- senza aggiunta di zuccheri:		
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )	43	10
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	43	15
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:		
	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:		
2101 12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:		
2101 12 98	--- diverse dalle preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	43	10
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:		
	-- Estratti, essenze e concentrati		
	--- Preparazioni:		
2101 20 92	--- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	43	10
2101 20 98	--- altri	43	10
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:		
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:		
2101 30 19	--- altri (diversi dalla cicoria torrefatta)	43	0
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:		
2101 30 99	--- altri (diversi dalla cicoria torrefatta)	43	0
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	- altri polialcoli:		
2905 43 00	-- Mannitolo	20	0

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci	DD 1.1.1995 (in %)	Elemento agricolo (in %)
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo): --- in soluzione acquosa:		
2905 44 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	20	0
2905 44 19	---- altro --- altro:	20	0
2905 44 91	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	20	0
2905 44 99	---- altro	20	0
ex 3501	Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine:		
3501 10	- Caseine	20	0
3501 90	- altri:		
3501 90 90	-- altri	20	0
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:		
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: -- in soluzione acquosa:		
3824 60 11	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	23	0
3824 60 19	--- altro -- altro:	23	0
3824 60 91	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	23	0
3824 60 99	--- altro	23	0

<sup>(1)</sup> I codici NC corrispondono a quelli in vigore il 1° gennaio 2008.

## ALLEGATO II

Codice NC (1)	Designazione delle merci	DD 1.1.1995 (in %)	Elemento agricolo (in %)
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:		
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:		
1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	43	32
1517 90	- altre:		
1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	43	32
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	20	10
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):		
1704 10	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:		
ex 1704 10 10	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) sotto forma di strisce	43	32
ex 1704 10 10	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) non sotto forma di strisce	43	43
1704 10 90	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	43	43
1704 90	- altri:		
1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	43	32
1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»	43	43
	-- altri		
1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg	43	43
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	43	23
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati	43	43
	--- altri		
1704 90 65	---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	43	43
1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	43	43
1704 90 75	---- Caramelle	43	43
	---- altri		
1704 90 81	----- ottenuti per compressione	43	43
1704 90 99	----- altri	43	43
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:		
1803 10 00	- non sgrassata	33	18
1803 20 00	- completamente o parzialmente sgrassata	33	18

Codice NC (1)	Designazione delle merci	DD 1.1.1995 (in %)	Elemento agricolo (in %)
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	43	18
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:		
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
1806 10 15	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	43	32
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	43	32
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	43	32
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	43	32
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:		
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	43	43
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	43	32
	-- altre:		
1806 20 50	--- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	40	32
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	43	32
1806 20 80	--- Glassatura al cacao	43	32
1806 20 95	--- altre	43	43
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:		
1806 31 00	-- ripiene:	43	43
	-- non ripiene:		
1806 32 10	--- con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti	43	43
1806 32 90	--- altre	43	43
1806 90	- altre:		
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata:		
	--- Cioccolatini (praline), anche ripieni:		
1806 90 11	---- contenenti alcole	43	17
1806 90 19	---- altri	43	43
	--- altri:		
1806 90 31	---- ripieni	43	43
1806 90 39	---- non ripieni	43	43
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	43	43

Codice NC (1)	Designazione delle merci	DD 1.1.1995 (in %)	Elemento agricolo (in %)
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao	43	43
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	43	43
1806 90 90	-- altre	43	43
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:		
ex 1901 10 00	Farina lattea contenente cacao	43	19
ex 1901 10 00	Farina lattea non contenente cacao	20	19
ex 1901 10 00	Latte per malati e lattanti	15	10
ex 1901 10 00	Altre preparazioni per l'alimentazione dei bambini	43	19
1901 20 00	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	43	43
1901 90	- altri:		
	-- Estratti di malto		
1901 90 11	aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	29	10
1901 90 19	--- altri	29	10
	-- altri:		
1901 90 91	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	29	10
1901 90 99	--- altri	29	29
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:		
1904 10	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:		
1904 10 10	-- a base di granturco	43	43
1904 10 30	-- a base di riso	43	43
1904 10 90	-- altri	43	43
1904 90	- altri:		
1904 90 10	-- Riso	43	15
1904 90 80	-- altri	43	32

Codice NC (1)	Designazione delle merci	DD 1.1.1995 (in %)	Elemento agricolo (in %)
2105	Gelati, anche contenenti cacao:		
2105 00 10	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	43	43
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
2105 00 91	-- uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	43	43
2105 00 99	-- uguale o superiore a 7 %	43	43
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:		
2106 10 20	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	43	0
2106 10 80	-- altri	43	0
2106 90	- altre:		
	- altre		
2106 90 92	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	43	0
ex 2106 90 98	--- altre, escluse le sottovoci 2106 90 98 200 e 2106 90 98 915	43	0
2106 90 98 200	---- Preparazioni dette «fondute»	43	10
2106 90 98 915	---- Polveri per la preparazione di creme	43	10
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:		
2202 90	- altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:		
	-- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:		
2202 90 91	--- inferiore a 0,2 %	43	10
2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	43	10
2202 90 99	--- uguale o superiore a 2 %	43	10
2203 00	Birra di malto	43	43
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:		
2208 20	- Acquaviti di vino o di vinacce	43	10
2208 30	- Whisky	43	10
2208 40	- Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati	43	10
2208 50	- Gin e acquavite di ginepro (genièvre)	43	10

Codice NC (1)	Designazione delle merci	DD 1.1.1995 (in %)	Elemento agricolo (in %)
2208 60	- Vodka		
	-- con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:		
2208 60 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	43	10
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:		
2208 60 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	43	10
2208 60 99	--- superiore a 2 litri	43	10
2208 70	- Liquori:		
2208 70 10	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	43	0
2208 70 90	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	43	0
2208 90	- altri:		
	-- Arak, presentato in recipienti di capacità:		
2208 90 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	43	10
2208 90 19	--- superiore a 2 litri	43	10
	-- Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:		
2208 90 33	--- inferiore o uguale a 2 litri	43	10
2208 90 38	--- superiore a 2 litri	43	10
	-- altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:		
	--- inferiore o uguale a 2 litri:		
2208 90 41	---- Ouzo	43	10
	---- altre:		
	----- Acquaviti:		
	----- di frutta:		
2208 90 45	----- Calvados	43	10
2208 90 48	----- altre	43	10
	----- altre:		
2208 90 52	----- Korn	43	10
2208 90 54	----- Tequila	43	0
2208 90 56	----- altre	43	0
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione	43	0
	--- superiore a 2 litri		
	---- Acquaviti:		
2208 90 71	----- Distillati a base di frutta	43	0
2208 90 75	----- Tequila	43	0

Codice NC (1)	Designazione delle merci	DD 1.1.1995 (in %)	Elemento agricolo (in %)
2208 90 77	----- altre	43	0
2208 90 78	---- altre bevande contenenti alcole di distillazione	43	0
	-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:		
2208 90 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	43	0
2208 90 99	--- superiore a 2 litri	43	0
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:		
2402 10 00	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	34	10
2402 20	- Sigarette contenenti tabacco:		
2402 20 10	-- contenenti garofano	34	10
2402 20 90	-- altre	34	10
2402 90 00	- altri	34	10
2905 45 00	-- Glicerolo (glicerina)	20	10
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2915 90	- altri	20	0
3505	Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:		
3505 10 10	-- Destrina	20	0
	-- altri amidi e fecole modificati:		
3505 10 90	--- altri amidi e fecole modificati non esterificati o eterificati	20	0
3505 20	- Colle:		
3505 20 10	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	20	0
3505 20 30	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %	20	0
3505 20 50	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	20	0
3505 20 90	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	20	0

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci	DD 1.1.1995 (in %)	Elemento agricolo (in %)
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:		
3809 10	- a base di sostanze amidacee:		
3809 10 10	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	20	0
3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	20	0
3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %	20	0
3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %	20	0
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione		
3823 11 00	-- Acido stearico	20	10
3823 12 00	-- Acido oleico	20	10
3823 13 00	-- Acidi grassi del tallolio	20	10
3823 19	-- altri:		
3823 19 10	--- Acidi grassi distillati	20	10
3823 19 30	--- Distillato d'acidi grassi	20	10
3823 19 90	--- altri	20	10
3823 70 00	- Alcoli grassi industriali	20	10

<sup>(1)</sup> I codici NC corrispondono a quelli in vigore il 1° gennaio 2008.

## III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

## ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

## DECISIONE 2009/820/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2009

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'autorizzazione conferita il 26 aprile 2002 dal Consiglio alla presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America, sono stati negoziati, con gli Stati Uniti d'America, due accordi sulla cooperazione internazionale in materia penale, uno sull'estradizione e l'altro sulla mutua assistenza giudiziaria.
- (2) A norma della decisione 2003/516/CE del Consiglio, del 6 giugno 2003 <sup>(1)</sup>, l'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America <sup>(2)</sup> e l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America <sup>(3)</sup> sono stati firmati a nome dell'Unione europea il 25 giugno 2003.
- (3) Gli accordi dovrebbero ora essere approvati.
- (4) Gli accordi prevedono al rispettivo articolo 3, paragrafo 2, lo scambio di strumenti scritti tra gli USA e gli Stati membri dell'Unione sull'applicazione dei trattati bilaterali. L'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria prevede un obbligo analogo per gli Stati membri che non hanno concluso trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti. Questi strumenti scritti sono stati scambiati tra tutti gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America.

- (5) Il 19 febbraio 2009 il segretariato generale del Consiglio ha notificato agli Stati Uniti d'America le designazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo sull'estradizione e a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria, nonché le limitazioni invocate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sono approvati a nome dell'Unione europea.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata, a nome dell'Unione europea, a scambiare gli strumenti di approvazione di cui all'articolo 22 dell'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e all'articolo 18 dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 181 del 19.7.2003, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 19.7.2003, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2009.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
T. BILLSTRÖM

---

## RETTIFICHE

**Retifica del regolamento (CE) n. 560/2009 della Commissione, del 26 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 166 del 27 giugno 2009)

a) Pagina 9, allegato, sotto CIPRO:

*anziché:* «64. elya-girne»,

*leggi:* «64. şarapköyleri».

b) Pagina 10, allegato, sotto CIPRO:

i) *anziché:* «84. kutsoventi»,

*leggi:* «84. πόλη-χρυσοχούς»;

ii) *anziché:* «100. milya-baf»,

*leggi:* «100. πόλη-της-χρυσοχούς».

c) Pagina 15, allegato, sotto CIPRO:

i) il testo «828. şarapköyleri» è *soppresso*;

ii) il testo «829. πόλη-χρυσοχούς» è *soppresso*;

iii) il testo «830. πόλη-της-χρυσοχούς» è *soppresso*.

d) Pagina 35, allegato, sotto TURCHIA:

i) *anziché:* «10. турция»,

*leggi:* «10. турция»;

ii) *anziché:* «11. республика-турция»,

*leggi:* «11. республика-турция»;

iii) *anziché:* «12. республикатурция»,

*leggi:* «12. республикатурция»;

iv) *anziché:* «44. турция»,

*leggi:* «44. турция»;

v) *anziché:* «45. республика-турция»,

*leggi:* «45. республика-турция»;

iv) *anziché:* «46. республикатурция»,

*leggi:* «46. республикатурция».

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1056/2007 del Consiglio, del 5 novembre 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 290 del 6 novembre 2009)*

A pagina 67, nell'allegato:

Anziché:

«Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Restituzioni all'esportazione
0402 99 10 9350	L20	EUR/100 kg	4,47»

leggi:

«Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Restituzioni all'esportazione
0402 99 10 9350	L20	EUR/100 kg	0,00»

**Rettifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione)**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 403 del 30 dicembre 2006)*

A pagina 27, articolo 17, primo e secondo comma:

*anziché:* «La direttiva 91/439/CEE è abrogata con effetto dal 19 gennaio 2007, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di cui all'allegato VII, Parte B per l'attuazione di detta direttiva nel diritto nazionale.

L'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 91/439/CEE è abrogato il 19 gennaio 2009.».

*leggi:* «La direttiva 91/439/CEE è abrogata con effetto dal 19 gennaio 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di cui all'allegato VII, Parte B per l'attuazione di detta direttiva nel diritto nazionale.

L'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 91/439/CEE è abrogato il 19 gennaio 2007.»



ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2009/819/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2009 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 22 ottobre 2009, che modifica la decisione n. 1/1999 relativa all'attuazione delle disposizioni riguardanti i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 10 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra** 29

---

III *Atti adottati a norma del trattato UE*


ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

- ★ **Decisione 2009/820/PESC del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America** ..... 40

---

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 560/2009 della Commissione, del 26 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione (GU L 166 del 27.6.2009)** ..... 42
  
- Rettifica del regolamento (CE) n. 1056/2007 del Consiglio, del 5 novembre 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 290 del 6.11.2009) ..... 43
  
- ★ **Rettifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione) (GU L 403 del 30.12.2006)** ..... 43



## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(\*) Vendita a numero:    - fino a 32 pagine:       6 EUR  
                              - da 33 a 64 pagine:     12 EUR  
                              - oltre 64 pagine:       prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT